



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **“Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale.”
Decreto Direttoriale n. 26 del 16/02/2022 di esclusione dalla procedura di VIA**

Procedimento **Prescrizione 1: punti 1-2-3 e 4.

Verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 28 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo **8878**

Proponente **SOGIN S.p.A.**

Elenco allegati **Parere prot. PR-OA-2022-003 del 11/11/2022 dell’Osservatorio Ambientale per il decommissioning della centrale del Garigliano.**

✓ Resp.Set: Pieri C.
Ufficio: VA_05-Set_05
Data: 02/12/2022

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 05/12/2022

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 2 stabilisce che per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nel caso di progetti di competenza statale particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi, l'autorità competente può istituire, [...] appositi osservatori ambientali finalizzati a garantire la trasparenza e la diffusione delle informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. GAB/DEC/2011/0000209 dell'8/11/2011, come successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA-DEC-2012-0000107 del 16/04/2012, di istituzione dell'Osservatorio Ambientale del Garigliano ed il successivo D.M. 52 del 21/01/2022 di rinnovo del predetto Osservatorio;

VISTO l'articolo 15 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 del 11 novembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-1832 del 01 dicembre 2009, con cui è stato espresso giudizio positivo con prescrizioni circa la compatibilità ambientale del progetto "*Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale*";

VISTO il provvedimento di esclusione dal procedimento di VIA, D.D. n. 26 del 16 febbraio 2022 del Ministero della Transizione Ecologica relativo al progetto: *“Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale”*;

VISTA in particolare, la prescrizione n.1: punti 1-2-3 e 4, del citato D.D. n. 26 del 16 febbraio 2022, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che recita:

“Il Proponente dovrà fornire:

- 1) la composizione dei materiali usati per le fondazioni;*
- 2) oltre alla ricostruzione idrogeologica già operata dell’area a livello di progettazione preliminare propria della procedura di VIA, anche una ricostruzione idrogeologica di dettaglio dell’area di sito, allo scopo di verificare se la successione stratigrafica dei litotipi nell’area interessata dalla posa dei pali di fondazione presenti o meno un livello di sedimenti impermeabili con proprietà protettive rispetto a livelli acquiferi più profondi, suscettibile di mitigare ulteriormente l’eventuale trascinarsi di analiti in profondità tramite canali di flusso preferenziali, così da poter disporre di un modello concettuale di dettaglio per la fase cantieristica;*
- 3) in sede di progettazione esecutiva o di layout di cantiere le modalità e tutti gli accorgimenti utilizzati per gli scavi e per la realizzazione dei pali di fondazione, volti ad assicurare la protezione della falda acquifera sulla base dei rilievi dettagliati operati;*
- 4) un’implementazione del monitoraggio delle acque sotterranee già in essere, da concordare con Arpa Campania per tutto il periodo degli scavi e della realizzazione delle fondazioni, comprendente analisi chimiche e biologiche delle acque da realizzare mensilmente, e rilievi in continuo del livello piezometrico, della temperatura e della conducibilità, atte a consentire la perdurante verifica che l’intervento non modifichi le proprietà idrauliche dell’acquifero in misura tale da influire sulla direzione di flusso della falda, sulle quote piezometriche e i gradienti idraulici, e a far sì che nel caso di eccezionale verifica di anomalie e di interferenze della falda con le fondazioni del deposito, sia possibile mettere in atto con tempestività le misure già previste per evitare impatti sulla risorsa idrica.”*

VISTA la nota prot. 41640 del 11 agosto 2022, acquisita con prot. 100750/MITE del 11 agosto 2022 con cui la Società SOGIN S.p.A., ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione n.1: punti 1-2-3 e 4, del Decreto di esclusione dal procedimento di VIA D.D. n. 26 del 16 febbraio 2022, del progetto *“Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale”*;

PRESO ATTO della documentazione fornita con l’istanza;

ACQUISITO il parere n. PR-OA-2022-003 del 11 novembre 2022 dell’Osservatorio Ambientale per il decommissioning della centrale del Garigliano, trasmesso con nota prot. 2022-OAGU-010 del 14/11/2022, assunta al prot. MITE/141817 del 14 novembre 2022, costituito da n.6 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con detto parere l’Osservatorio Ambientale per il decommissioning della centrale del Garigliano, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto ottemperata la prescrizione n.1: punti 1-2-3 e 4, del Decreto di esclusione dal procedimento di VIA D.D. n. 26 del

16 febbraio 2022, del progetto “Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale”, subordinatamente al rispetto di una serie di precisazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato e sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alla prescrizione n.1: punti 1-2-3 e 4, del Decreto di esclusione dal procedimento di VIA D.D. n. 26 del 16 febbraio 2022, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto “Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale”, sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

L’ottemperanza della prescrizione n.1: punti 1-2-3 e 4, del Decreto di esclusione dal procedimento di VIA D.D. n. 26 del 16 febbraio 2022, del progetto “Centrale del Garigliano - Deposito temporaneo DT2: variante costruttiva, di esercizio e di localizzazione nel medesimo sito industriale”, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii subordinatamente all’adempimento di quanto richiesto nelle precisazioni espresse nel parere n. PR-OA-2022-003 del 11 novembre 2022, dell’Osservatorio Ambientale per il decommissioning della centrale del Garigliano.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN S.p.A., all’ARPA Campania, e alla Regione Campania, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)